

COMMISSIONE VII

DIFESA

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Senatori TOLOMELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato; modificata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1569-B)	290	Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (595-B)	294
PRESIDENTE	290, 294	PRESIDENTE	294
ALBERINI	294	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	294	Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1568)	294
CACCIA, <i>Relatore</i>	290	PRESIDENTE	294
CRAVEDI	294	Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
TASSONE	294	Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (960).	295
		PRESIDENTE	295

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

La seduta comincia alle 9,50.

STEGAGNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Tolomelli, Corallo, Giust, Lepre e Pasti: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica; modificata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica) (1569-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Tolomelli, Corallo, Giust, Lepre e Pasti: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 19 marzo 1980, modificata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1980, modificata nuovamente dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 5 novembre 1980.

L'onorevole Caccia ha facoltà di svolgere la relazione.

CACCIA, *Relatore*. Premetto che sarebbe utile sapere a che punto è l'altro provvedimento che riguarda il problema della casa ai militari. Infatti, quando questa Commissione modificò il testo della pro-

posta di legge Tolomelli ed altri, avemmo l'assicurazione che il Senato avrebbe, contemporaneamente, lavorato alla stesura ed all'approvazione dell'altro testo legislativo.

Desidero, quindi, fare presente la necessità di affrontare il problema della casa ai militari con celerità, perché esso sta diventando sempre più urgente.

Le modifiche apportate dal Senato alla proposta di legge in discussione sono alquanto prolisse. Esse riguardano, all'articolo 1, l'introduzione dell'eccezione prevista dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e l'introduzione dei meccanismi previsti dalla legge n. 865 del 1971. Inoltre, all'articolo 2, il Senato ha sostituito le parole « e delle aree di cui ai commi precedenti » con le parole « e delle aree di cui al precedente articolo ». All'articolo 3, infine, il Senato ha sostituito alla dizione « aggiungere » la dizione « è aggiunto ».

Vi è poi un emendamento relativo all'utilizzo, in base ai decreti dispositivi delle leggi nn. 497 e 392, di meccanismi di convenzione con gli enti di prevenzione ai fini di acquisire o affittare immediatamente alloggi. Tale emendamento si inquadra nell'ambito di una verifica da parte degli enti locali interessati.

Non è comunque questo un problema di fondamentale importanza anche se richiederà un momento di riflessione.

PRESIDENTE. Dal momento che nessuno ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interven-

ti biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai Comuni o ricevere in permuta dai medesimi, in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal Comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del Comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Comune cedente ha facoltà di ridefinire, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai Comuni la cessione

della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei Comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario.

In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la Commissione di cui all'articolo 4 con il Comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

a stipulare permuta di aree o fabbricati demaniali non idonee alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei Comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa,

Comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuato a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei Comuni di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree cedute.

Le permuta di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i Comuni e con altri soggetti pubblici — alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata — non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo arti-

colo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai Comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal Comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del Comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Comune cedente ha facoltà di ridefinire, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai Comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permutate di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei Comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante congruaggio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la Commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

a stipulare permutate di aree o fabbricati demaniali non idonee alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei Comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale congruaggio secondo le medesime modalità;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, Comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuato a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione

al Ministero della difesa da parte dei Comuni di aree comprese nei piani per la edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree cedute.

Le permutate di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i Comuni e con altri soggetti pubblici — alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata — non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000; convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Il relatore onorevole Caccia ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 1, undicesimo comma, le seguenti parole: « e a stipulare, sentiti i Comuni che esprimono parere non vincolante entro 15 giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni del Ministro della difesa, con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri dipendenti secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 2802

del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in argomento, alla gestione degli edifici ed al versamento dei relativi canoni operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria al Capo X del bilancio di entrata per la successiva riassegnazione al bilancio della difesa, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 236.

Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli istituti di previdenza ».

CRAVEDI. Dichiaro, a nome del gruppo comunista, che voterò a favore dell'emendamento, dal momento che sono state recepite in esso le osservazioni avanzate dal nostro gruppo relativamente alla necessità di acquisire il parere dei comuni nell'assegnazione degli alloggi e al fatto che i criteri per l'affitto debbono essere stabiliti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

TASSONE. A nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro il voto favorevole all'emendamento.

ALBERINI. Anch'io, a nome del gruppo socialista, dichiaro il voto favorevole all'emendamento.

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere e

alla V Commissione bilancio l'emendamento perché ne valutino le conseguenze finanziarie.

L'esame del primo articolo è sospeso. Il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla IV Commissione del Senato) (595-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », già approvato dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 dicembre 1979 e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 aprile 1980.

Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 marzo 1980.

Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1980

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sulle onoranze ai caduti in guerra », già approvato dalla IV Commis-

sione permanente del Senato nella seduta del 7 novembre 1979.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO